

CHIARIMENTI N. 2

QUESITO

Con riferimento al Lotto n. 2 e alla richiesta, quale requisito di partecipazione di cui all'art. 6.4. del disciplinare (pag. 16-18), di aver eseguito “negli ultimi tre anni dei “Servizi socio –assistenziali in favore dell’utenza diversamente abile o servizio analogo pari a 2.669.128,00 € , IVA esclusa” si invita codesta stazione appaltante a chiarire se possa considerarsi analogo la quota di fatturato e di know how maturato dal concorrente nello svolgimento dell’attività di accompagnamento da parte dell’operatore a ciò dedicato nell’ambito del più articolato servizio di trasporto disabili da e verso i centri di riabilitazione. Si chiede di fornire il predetto chiarimento anche alla luce dei consolidati arresti giurisprudenziali a mente dei quali «il concetto di ‘servizi analoghi’ va inteso ‘non come identità ma come mera similitudine’, tra le prestazioni richieste (Cons. Stato, n. 293 del 2020; id. n. 1608 del 2017; id. n. 3717 del 2015). In questa prospettiva, le prestazioni in precedenza svolte dall’operatore non devono coincidere esattamente con il servizio oggetto di gara, essendo sufficiente l’esistenza di un’analogia o inerenza tra le attività considerate (Cons. Stato 4.1.2017, n. 9),» (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 24.04.2024 n. 3738).

RISPOSTA

Nella tabella 3 di cui all'art. 3 del Disciplinare di gara, afferente al Lotti 2 è indicato:

- il **Servizio socio assistenziale in favore dell’utenza diversamente abile** che ricomprende, per omogeneità prestazionale e di qualificazione, le attività indicate nell’art. 3 del Capitolato d’Oneri, nonché nella Progettazione: **servizio di accompagnamento in favore di studenti universitari diversamente abili** = € 2.340.448,00, IVA esclusa + **servizio di coordinamento di prestazioni in favore di studenti universitari diversamente abili** = 328.680,00, IVA esclusa;
- il **Servizio di trasporto in favore dell’utenza diversamente abile**= 2.168.880,00, IVA esclusa;

Alla luce di quanto sopra:

- il possesso dei requisiti afferenti all’attività n. 1 (**Servizio socio assistenziale in favore dell’utenza diversamente abile**) di cui alla tabella n. 3 dell’articolo 3 del Disciplinare di gara abilita il concorrente allo svolgimento delle prestazioni n. 2 e 3 (**servizio di accompagnamento in favore di studenti universitari diversamente abili** e **servizio di coordinamento di prestazioni in favore di studenti universitari diversamente abili**) della tabella n. 2 dell’art. 3 del Capitolato d’Oneri;

- il possesso dei requisiti afferenti all’attività n. 2 (**Servizio di trasporto in favore dell’utenza diversamente abile**) di cui alla tabella n. 3 dell’articolo 3 del Disciplinare di gara abilita il concorrente allo svolgimento della prestazione n. 1 (**Servizio di trasporto in favore dell’utenza diversamente abile**) della tabella n. 2 dell’art. 3 del Capitolato d’Oneri.

Per maggior chiarezza il SERVIZIO SOCIO–ASSISTENZIALE IN FAVORE DELL’UTENZA DIVERSAMENTE ABILE risulta essere “principale” poiché racchiude il SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ed il SERVIZIO DI COORDINAMENTO che sono prestazioni diverse dal “TRASPORTO” ed eseguibili da un concorrente che sia qualificato per l’esecuzione del “SERVIZIO SOCIO –ASSISTENZIALE”;